

S'ha egli da dire, che Sigefredo fosse Conte di Lucca, massimamente considerando, che Donizone l'intitola *Principe*, distinzione in que' tempi conveniente a i soli Vescovi, Duchi, Marchesi, e Conti? Io non oso asserirlo, perchè in niuno degli Strumenti di Adalberto Azzo suo figlio egli ha il titolo di Conte.

TORNIAMO ora a i Conti rurali. Questi si truovano anche prima del Mille. Nella Cronica del Monistero del Volturmo in uno Strumento dell' Anno 988. abbiamo *Landenolfo Conte del Castello di Lalinulo*. E in un Diploma di Ugo e Lottario Regi d'Italia del 945. si parla di beni posseduti a *Gropardo Komite de Castro Fontaneto*. Tanto a poco a poco andarono crescendo sì fatti Conti, smembrando ora questa, ed ora quell'altra Terra, Castello, e Villa dal Distretto delle Città, che queste si ridussero ad aver poco territorio; e i Conti Secolari, e poscia i Vescovi creati Conti per questa ragione non istendevano molto lungi la loro giurisdizione. Svanirono finalmente i Conti delle Città, allorchè queste ripigliarono la Libertà e divennero Repubbliche, siccome diremo al suo luogo. Oltre a i Conti furono anticamente in uso i *Viceconti*, Dignità molto stimata. Se col nome di *Vicarj* nominati nelle antiche Leggi s'abbiano ad intendere i Viceconti, si può mettere in disputa. Pare nondimeno che fosse così; perciocchè dandosi in tutti quasi i pubblici Ufizj un Vicario, di questo abbisognavano più de gli altri i Conti Governatori delle Città, siccome personaggi, che o per malattie, o per dover passare alla guerra, o perchè chiamati alla Corte, non poteano sempre assistere al governo: laonde conveniva, che avessero un Luogotenente o sia Vicario, appellato perciò *Vicecomes* o sia *Viceconte*, nome che poi passò in quello di *Visconte*. Menzione di questi si truova fino ne' tempi di San Gregorio il Grande. Nell' Epist. 18. del Lib. 8. Ind. 1. scrivendo ad Agnello Vescovo di Terracina, dice: *Scriptimus autem & Mauro Vicecomiti, ut Fraternitati vestrae in hac re debeat adhibere solatia*. Nel Corpo delle Leggi Longobardiche al Lib. 2. Tit. 30. Legge 2. Carlo Magno ordina, che non si possano vendere Schiavi se non alla presenza del Vescovo ec. *De mancipiis, quæ venduntur, ut in præsentia Episcopi, vel Comitum sint vendita, aut Archidiaconi, & Centenarii, aut Vicedomini, aut Vicejudicis, vel Vicecomitis*. Il Baluzio tralascia la voce *Vicecomitis*, e legge *Vicedomini, aut Judicis Comitum*. Ma nel Misto. Estense veramente si legge *Vicecomitis*. In un Capitolare di Carlo Calvo Re de' Franchi all' Anno 864. si legge: *Habeat unusquisque Comes in cujus Comitatu Monetam (la Zecca) esse jussimus, Vicecomitem suum, qui cum duobus &c.* Ed Agobardo nel Trattato dell' insolenza de' Giudei, scrive: *Venientes Judæi dederunt mihi Indiculum ex nomine vestro & alterum ei, qui Pagum Lugdunensem Vice Comitum regit*. La voce *Pagus* non significa qualche Castello o Villa, ma bensì un Paese, e qui vuol dire tanto la Città, che il ter-